

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

**Emendamento
relatori 3.1000
e relativi subemendamenti**

21 novembre 2013

Ore 19

AS 1120

SUBEMEDAMENTO

Emendamento 3.1000

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il capoverso *15-bis*, inserire il seguente:

"*15-bis bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) dopo il capoverso *15-ter*, inserire il seguente:

"*15-ter bis*. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".

c) al capoverso *15-quinquies*, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea"

L. MARINO
MARINO

3.1000/1

AS 1120

SUBEMEDAMENTO

Emendamento 3.1000


Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il capoverso *15-bis*, inserire il seguente:

"*15-bis bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al capoverso *15-quinquies*, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea".


Sen. Bonfrisco

Sen. Ceroni

Sen. Mandelli

Sen. Malan

Sen. Milo

Sen. Romani

3.1000/2

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento 3.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "15-ter".

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI

M. NES

3. 1000 / 3

AS 1120

SUBEMEDAMENTO

Emendamento 3.1000

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il capoverso *15-ter*, inserire il seguente:

"*15-ter bis*. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".


Sen. Bonvisco

Sen. Ceroni

Sen. Mandelli

Sen. Malan

Sen. Milo

Sen. Romani

3.1000 / 4

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO RELATORI 3.1000

All'emendamento 3.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 3, lettera b), sopprimere il comma 15- *quater* ;

b) All'articolo 3, lettera b), comma 15 *sexies*, lettera a), dopo le parole "l'attuale Comitato di Amministrazione del Fondo" inserire le seguenti "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è istituita la "Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia alle PMI", con il compito di monitorare il funzionamento del sistema della garanzia pubblica e di fornire pareri in materia di politiche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. La Consulta è presieduta dal Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, da tre rappresentanti della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana. La partecipazione alla "Consulta" è a titolo gratuito e nessun onere a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo;"


c) All'articolo 3, lettera b), comma 15 *sexies*, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in

relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;”;

d) All'articolo 3, lettera b), sostituire il comma 15 *octies*, con il seguente:

“ 15 *octies*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring” .

Sen. Paolo Galimberti



3 1000/5

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento dei Relatori 3.1000, alla lettera b), sopprimere il comma 15-quater.

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Vaccin

3. 1000/6

**SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 3.1000 DEI RELATORI**

Apportare le seguenti modifiche:

«1) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-quater con il seguente:

"15-quater. Al comma 4 dell'art. 39 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
- b) Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
- c) Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
- d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
- e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo
- f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
- g) È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
- h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
- i) La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".

2) Alla lettera b) capoverso 15-sexies, lettera a) sostituire le parole da "L'amministrazione del fondo" fino alla fine con le seguenti:

"Ai fini del rafforzamento delle finalità di cui al predetto Fondo, al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole "Il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "Il 50 per cento". Il Fondo di

3.1000/3

garanzia a favore delle piccole e medie imprese riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranced cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei successivi punti 2, 3 e 4. La tranced cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue:

1. La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5% del portafoglio di finanziamenti;
2. La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2%;
3. Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
4. Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior;
5. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:
 - - 0,125% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
 - - 0,25% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
 - - 0,5% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

3) Alla lettera b) capoverso 15-sexies, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole "la sezione speciale" con le seguenti: "Il Fondo"; sopprimere le parole "istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla precedente lettera a)"; sopprimere le parole "a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo"

b) al secondo periodo sostituire le parole "La sezione è destinata" con le seguenti "Il Fondo è destinato"; sostituire le parole "500.000.000.00" con le seguenti: "150.000.000.00"; aggiungere in fine le seguenti parole: "e in cui sia riservata una quota del 40% alle PMI"

c) all'ultimo periodo sostituire le parole "della sezione speciale" con le seguenti: "del Fondo"

4) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-octies con il seguente:

"15-octies. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è destinata alla patrimonializzazione dei confidi, anche ai fini di incentivare operazioni di efficientamento degli stessi, o alle fusioni finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia."

5) Alla lettera b) dopo il capoverso 15-octies aggiungere i seguenti:

"15-nonies. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con lo scopo di integrare quanto previsto dal Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e Titolo V del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

3.1000/7

- la piena valorizzazione del ruolo dei Confidi nel favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari;
- una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai Confidi rispetto al finanziamento bancario principale, in conformità ai provvedimenti del Comitato Interministeriale del Credito del Risparmio;
- la più ampia applicazione dei criteri di proporzionalità, di cui all'art. 108 comma 6 del medesimo decreto legislativo, nella normativa primaria e in quella secondaria di settore;
- l'introduzione e il rafforzamento dei criteri di esonero o di applicazione semplificata di specifici adempimenti in base alle caratteristiche dimensionali, operative e organizzative degli iscritti, nonché alla natura dell'attività svolta;
- l'adeguatezza dei requisiti regolamentari rispetto ai meccanismi di governance e operativi peculiari dei Confidi;
- la correlazione tra l'effettiva operatività svolta in un dato momento e i requisiti di vigilanza richiesti;
- la correlazione positiva tra oneri di adeguamento e potenzialità operative per i Confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo;
- l'allocazione, in un'unica struttura organizzativa, delle attività di controllo di secondo e terzo livello, con riferimento particolare al risk management, compliance e internal audit, antiriciclaggio, unicamente alla parte amministrativa, mantenendo la separazione ed indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo;
- la gradualità, ovvero tempistiche sostenibili per l'adeguamento ai requisiti normativi con specifico riferimento agli aspetti metodologici, organizzativi, applicativi e di governance;
- la non duplicazione dei requisiti relativi a processi operativi ed organizzativi, già previsti per il governo di processi bancari rispetto ai quali il processo di erogazione della garanzia è distinto ma connesso e complementare;
- la non duplicazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi, ottenuta anche mediante la creazione di categorie specifiche di esposizioni e la postergazione delle date di segnalazione;
- la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione alimentati nei flussi di segnalazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei Confidi;
- l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i Confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del Confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari.

15-decies Per la stessa finalità di cui al comma precedente e con il medesimo strumento il Governo integra la normativa per i Confidi in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- la non duplicazione degli adempimenti mediante l'esonero dall'applicazione della disciplina ivi prevista per l'attività di garanzia collettiva dei fidi qualora gli adempimenti sulle medesime operazioni siano già svolti da banche o da altri intermediari finanziari;
- la semplificazione degli adempimenti attraverso l'obbligo di predisposizione dell'archivio unico informatico e di invio di dati aggregati all'UIF esclusivamente per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi di importo rilevante, identificate secondo criteri omogenei ed oggettivi;

3. 1000 / 7

- resta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per tutte le operazioni di garanzia collettiva dei fidi.

BONFRISCO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Della', written over the name 'BONFRISCO'.

MANDELLI

MILO

CERONI

MALAN

GIBINO

ROMANI

3.1000/7

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento dei Relatori 3.1000, alla lettera b), al comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, al primo periodo, dopo le parole: "aventi ad oggetto crediti" aggiungere le seguenti: "di nuova emissione"

MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI




3.1000/8

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento dei Relatori 3.1000, alla lettera b), comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le predette operazioni di acquisto sono effettuate unicamente nei confronti dei soggetti che si impegnino a concedere linee di credito a favore delle piccole e medie imprese i cui crediti sono stati oggetto delle cartolarizzazioni di cui al precedente periodo."

MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI



3. 1000/9

Atto Senato n. 1120

Disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 3.1000 apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera b), al comma 15-*quater*, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
2. alla lettera b), al comma 15-*octies*, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni per l'anno 2014».

Federica Chiaravalloti

Relazione illustrativa

Il sub-emendamento evita (punto 1) che le eventuali escussioni della garanzia dello Stato, derivanti dall'attività che CDP svolgerà acquistando titoli nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti a favore di PMI, vengano poste a carico del Fondo di Garanzia per le PMI.

Trattandosi di garanzia dello Stato, si prevede di elencare quelle concesse nell'allegato allo stato di previsione del MEF, replicando uno schema già adottato dal legislatore con riferimento al caso dei finanziamenti garantiti dallo Stato per il sisma dell'Emilia Romagna (art. 11, co. 7, DL 174/2012).

Si propone, inoltre (punto 2), di incrementare la dotazione del fondo destinato a concedere contributi ai confidi per l'anno 2014. Questi ultimi stanno affrontando una situazione di particolare tensione patrimoniale ed è necessario, pertanto, stanziare risorse consistenti già a partire dal 2014.

3.1000/10

Atto Senato n. 1120

Disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 3.1000 apportare le seguenti modifiche:


1. alla lettera b), al comma 15-*quater*, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
2. alla lettera b), al comma 15-*octies*, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni per l'anno 2014».

Relazione illustrativa

Il sub emendamento evita (punto 1) che le eventuali escussioni della garanzia dello Stato, derivanti dall'attività che CDP svolgerà acquistando titoli nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti a favore di PMI, vengano poste a carico del Fondo di Garanzia per le PMI.

Trattandosi di garanzia dello Stato, si prevede di elencare quelle concesse nell'allegato allo stato di previsione del MEF, replicando uno schema già adottato dal legislatore con riferimento al caso dei finanziamenti garantiti dallo Stato per il sisma dell'Emilia Romagna (art. 11, co. 7, DL 174/2012).

Si propone, inoltre (punto 2), di incrementare la dotazione del fondo destinato a concedere contributi ai confidi per l'anno 2014. Questi ultimi stanno affrontando una situazione di particolare tensione patrimoniale ed è necessario, pertanto, stanziare risorse consistenti già a partire dal 2014.


(CERONI)

3. 1000/11

Atto Senato n. 1120

Disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)"

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 3.1000 apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera b), al comma 15-*quater*, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

3. 1000/12

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Alla lettera b), comma 15-quater, capoverso "8-quater", sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
"Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

SANGALLI, TOMASELLI




3.1000/13

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento dei Relatori 3.1000, alla lettera b), sopprimere il comma 15-quinquies.

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vacciano', written in a cursive style.

3. 1000 / 14

A.S. 1120

Emendamento 3.1000

Subemendamento

1. Al comma 15-sexies, inserire il seguente comma 0:

"0. Al fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario.

2. Al comma 15-sexies, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "Grandi Progetti di ricerca" con "Progetti di Ricerca";

b) sostituire "100.000.000,00" con "300.000.000,00";


c) sopprimere il secondo periodo dalle parole "La Sezione" alle parole "gli investimenti";

d) al terzo periodo, sostituire le parole "da includere nel portafoglio" con "da includere nella garanzia".

3. Al comma 15-sexies, lettera c), sostituire le parole "200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016" con "700 milioni per l'anno 2014, 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016".

4. Al comma 15-octies, sostituire le parole "40" con "340".

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2 lettera b) pari a 200 milioni di euro, al comma 3 pari a 500 milioni di euro per il 2014 e al comma 4 pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria di cui al comma 0, valutate per il 2014 in 1 miliardo di euro.


L. Marino, Lanzillotta, Romano, Di Biagio, D'Onghia, Merloni, Maran, Susta

3. 1000 / 15

Sub emendamento all'emendamento 3.1000 AS 1120

All'emendamento 3.1000, al comma 15-sexies, alla lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:

"L'amministrazione del Fondo è affidata a un Consiglio di Gestione composto da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un membro designato dalle principali organizzazioni rappresentative delle piccole e medie imprese. Il Consiglio di gestione di cui al periodo precedente e i componenti dello stesso operano senza alcun onere a carico della finanza pubblica"

Senatrice Comaroli

Sen Bitonci

Comaroli
Bitonci

3.1000 / 16

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento del Relatore 3.1000, lettera b), comma 15-sexies, alla lettera a), sopprimere le parole da: "L'amministrazione del Fondo" fino alla fine della lettera.

BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, VACCIANO, BERTGROTTA, MANGILI, CASTALDI

Bulgarelli


3. 1000/17

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 3.0.1000

Capoverso 15-sexies, lettera a), secondo periodo sostituire le parole "da due rappresentanti" con le seguenti: "da un rappresentante", sopprimere le parole "da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente," e sostituire le parole da "due esperti" fino alla fine del periodo" con le seguenti "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."


URAS DE PETRIS

3. 1000/18


AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 3.0/1000

Capoverso 15-sexies, lettera a), secondo periodo sostituire le parole "da due rappresentanti" con le seguenti: "da un rappresentante" e sostituire le parole da "due esperti" fino alla fine del periodo" con le seguenti "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."


DE PETRIS


URAS

3.1000/19


Sub emendamento all'emendamento 3.1000 AS 1120

All'emendamento 3.1000, al comma 15-sexies, alla lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:

I componenti del Consiglio di gestione operano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica

Senatrice Comaroli

Sen Bitonci



3. 1000/20

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento ~~3.0~~.1000

Capoverso 15-sexies, lettera a), sostituire le parole da "è riconosciuto un compenso annuo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "non è riconosciuto alcun compenso"


DE PETRIS


URAS

3.1000/21

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Alla lettera b), comma 15-sexsies, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica la Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia alle PMI con compiti consultivi e di vigilanza."

SANGALLI, TOMASELLI



3.1000/22

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Alla lettera b), comma 15-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) il Fondo di garanzia “Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione”, con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;”

SANGALLI, TOMASELLI



3. 1000 / 23

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Alla lettera b), comma 15-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) il Fondo di garanzia “Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione”, con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 300.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da reti e *cluster* composti da grandi e piccole e medie imprese, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;”

TOMASELLI, SANGALLI




3. 1000/24

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento 3.1000, alla lettera b), capoverso "15-sexies ", nella lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I grandi progetti riguardano prioritariamente una o più delle seguenti traiettorie di sviluppo industriale:

- a) industria integralmente ecologica;
- b) salute e benessere delle persone;
- c) agenda digitale italiana e *smart communities*;
- d) creatività e fruizione del patrimonio culturale, turismo, manutenzione di opere civili ed industriali e tutela ambientale.

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, GIROTTO



3.1000/25

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento del Relatore 3.1000, lettera b), comma 15-sexies, alla lettera b) ivi richiamata, al terzo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI



3.1000/26

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera c), sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti "100 milioni".

Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 15-octies sostituire le parole "pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 130 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016" con le seguenti pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e pari a 40 milioni per l'anno 2016,"

SANGALLI, TOMASELLI



3.1000/27

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento del Relatore 3.1000, lettera b), comma 15-sexies, alla lettera c) ivi richiamata, all'ultimo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" aggiungere le seguenti: ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lezzi', written in a cursive style.

3.1000/28

Sub emendamento all'emendamento 3.1000

All'emendamento 3.1000, lettera b), comma 15-sexies, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" inserire le seguenti "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

DEL BARBA



3.1000/29

Sub emendamento all'emendamento 3.1000

All'emendamento 3.1000, lettera b), comma 15-sexies, lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione di dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa."

DEL BARBA



3.1000/30

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento ~~3.0.~~1000

Capoverso 15-sexies, lettera c), dopo le parole "dell'efficienza energetica" aggiungere le seguenti: "in particolare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto con impianti fotovoltaici,"


URAS DE PETRIS


3. 1000/31

A.S. 1120

Emendamento 3.1000

Subemendamento

Al comma 15, sexies, lettera c, dopo le parole: "giovani coppie" inserire le seguenti parole: "che abbiano celebrato matrimonio con rito civile o religioso concordatario in data successiva al primo gennaio gennaio 2011 e di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino di un Paese dell'Unione Europea"

On. Comaroli

On. Bitonci



3.1000/32

A.S. 1120

Emendamento 3.1000

Subemendamento

Al comma 15, sexies, lettera c, dopo le parole: "ultima istanza." inserire le seguenti parole: " Ai fini del migliore utilizzo del Fondo , la cassa Depositi e Prestiti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrive un accordo con l'ABI che disciplina l'accesso alle garanzie di cui alla presente disposizione solo per i mutui stipulati da Istituti bancari che abbiano un rapporto tra attività di investimento e attività speculativa non inferiore all'ottanta per cento e per i mutui stipulati ad un tasso d'interesse omnicomprensivo non superiore al tasso di sconto, maggiorato dell'uno per cento."

On. Comaroli

On. Bitonci


3. 1000/33

AS 1120


Subemendamento

All'emendamento 3.0.1000

Capoverso 15-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze » destinato alle nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese che delocalizzano la produzione ovvero versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura, con una dotazione di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per il riscatto dell'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente al capoverso 15-spties), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-bis) del comma 15-sexies)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parole "-200.000" con la seguente "-260.000"


URAS DE PETRIS

3.1000/34

Subemendamento


All'emendamento 3.0.1000

Capoverso 15-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili», con una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto esclusivamente con impianti fotovoltaici. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici."

Conseguentemente al capoverso 15-spties), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-bis) del comma 15-sexies)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parole "-200.000" con la seguente "-250.000"

3.1000/35


URAS DE PETRIS

Subemendamento


All'emendamento ~~3.0~~.1000

Capoverso 15-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico» destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente al capoverso 15-spties), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-bis) del comma 15-sexies)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parole "-200.000" con la seguente "-230.000"

3.1000 / 36



DE PETRIS




URAS

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO RELATORE ~~5.0.100~~ 3.1000

Al comma 15 septies dopo le parole "e in coerenza con le relative finalità" aggiungere " con delibera CIPE nel rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 3 comma 1".

MILLO 

BONFRISCO

MANDELLI

CERONI

MALAN

GIBIINO

ROMANI

3.1000/37

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento del Relatore 3.1000, lettera b), comma 15-septies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Ai prestiti concessi alle piccole e medie imprese, garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è concessa una agevolazione sul tasso di interesse applicato commisurata alla minore rischiosità del credito concesso e garantito dal Fondo di garanzia medesimo."

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lezzi', written in a cursive style.


3.1000/38

AC 1120

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 3.1000

Al comma 15-septies, dopo le parole "ulteriori 600 milioni di euro", inserire le seguenti: "afferenti a risorse già assegnate alle Regioni del Mezzogiorno, ".

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



3.1000/39

AC 1120

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 3.1000

Al comma 15-septies, ^{SECONDO} ~~primo~~ periodo, sostituire le parole: "del Mezzogiorno", con le seguenti: "artigianali della filiera del "made in Italy" ".

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci
Comaroli *Bitonci*

3.1000/40

Sub emendamento all'emendamento 3.1000 AS 1120

All'emendamento 3.1000, al comma 15-septies, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:

Gli importi di cui al secondo periodo del presente comma e non utilizzati entro il 31 Dicembre 2014, vengono redistribuiti tra le Regioni italiane che alla data del 31 Dicembre 2014 hanno presentato misure ed iniziative a favore delle piccole e medie imprese.

Senatrice Comaroli



Sen Bitonci



3. 1000 / 41

AS 1120

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.1000

Al comma 15-septies prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo:

“Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Si considerano prioritari i creditori della Pubblica amministrazione e nello specifico nel settore sanitario assistenziale.”

SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO

3.1000/42

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 3.1000 dopo il capoverso *15-septies* aggiungere i seguenti:

15-octies Per soddisfare le esigenze delle popolazioni della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 il Presidente della Regione stabilisce, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 gennaio 2014;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;

f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti

3.1000/43

15 nonies. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

15 decies Agli oneri derivanti dai commi 15-octies e 15 nonies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61 comma 1 della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.

URAS DE PETRIS
Uras *De Petris*

3.1000/43

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 3.1000 dopo il capoverso *15-septies* aggiungere i seguenti:

15-octies A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono sospesi fino al 30 giugno 2014:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'*articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78* da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'*articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*, il modello unico di dichiarazione previsto dalla *legge 25 gennaio 1994, n. 70* nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'*articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui *articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla *legge 14 agosto 1971, n. 817*, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice

15-nonies Agli oneri derivanti dai commi 15-octies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61 comma 1 della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.

Sub emendamento all'emendamento 3.1000 AS 1120

All'emendamento 3.1000, al comma 15-octies, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Sentito il parere della Commissione Europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi. Il Decreto di cui al periodo precedente viene comunque emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

Senatrice Comaroli



Sen Bitonci




3.1000/45

Sub emendamento all'emendamento 3.1000 AS 1120

All'emendamento 3.1000, al comma 15-octies, al secondo periodo, sostituire le parole "previa autorizzazione della" con le parole "Sentita la"

Senatrice Comaroli

Sen Bitondi



3.1000/46

Sub emendamento all'emendamento 3.1000 AS 1120

All'emendamento 3.1000, al comma 15-octies, al secondo periodo, dopo le parole "da emanarsi"
aggiungere le parole "inderogabilmente"

Senatrice Comaro

Sen Bitonci

3.1000/47

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento 3.1000, al "conseguentemente", sostituire le parole da: "all'articolo 4" fino a: "45 per cento" con le seguenti: "all'articolo 9 sopprimere i commi 9 e 13".

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Bulgarelli

3. 1000 / 48

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Alla lettera b), capoverso 15-quinquies, lettera e-bis, sopprimerò le seguenti parole: << non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6 >>

I RELATORI



3.1000/49

Art. 3

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono aggiunte le parole: "per finalità di sostegno dell'economia"»;

b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole: "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine sono aggiunte le parole: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".

15-ter. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

15-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

"8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

15-quinquies All'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato."

15-*sexies*. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema Nazionale di Garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del Comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al Gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del Consiglio di gestione da parte del Gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla precedente lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per

ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

15-*septies*. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al Fondo di garanzia di cui al comma 1, a valere sul medesimo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ulteriori 600 milioni di euro, da utilizzare esclusivamente per interventi in favore delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

15-*octies*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è destinata alla costituzione di un fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, ovvero che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari

vigilati dalla Banca d'Italia. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi.

Conseguentemente:

- all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nel limite del 45 per cento".

- alla Tabella E, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2014

CP: -200.000;

CS: -200.000.

2015

CP: -200.000;


CS: -200.000.

2016

CP: -200.000;

CS: -200.000.

I RELATORI





Roma,

21 NOV. 2013

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO IIIAl Ufficio Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. N. 0096060/2013

Rif. Prot. Entrata N. 0095896/2013

Risposta a nota n

All. 2

e, p. c.: Al Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.S. 1120. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Emendamento 3.1000.

E' stato esaminato l'emendamento al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica, ad eccezione del comma 15-quinquies, in quanto sul medesimo comma è stato espresso parere contrario dal competente Dipartimento del tesoro.


Il predetto comma 15-quinquies prevede che Cassa Depositi e Prestiti effettui operazioni non compatibili con la vigilanza a cui è sottoposta ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, purché assistite dalla garanzia dallo Stato concessa a titolo oneroso.

In merito, occorre sottolineare che l'essere soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia secondo modalità ordinariamente previste per altri intermediari finanziari (quelli di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è uno degli elementi essenziali a supporto dell'attuale classificazione della CDP all'esterno del perimetro della Pubblica Amministrazione (la Cassa Depositi e Prestiti, infatti, è attualmente classificata tra le società finanziarie).

Una garanzia così ampia e generica come quella prevista dalla norma farebbe ritenere che CDP non sia un soggetto in grado di assumere i rischi della propria attività e possa essere considerata come un mero braccio operativo dello Stato.

Un'eventuale riclassificazione nel settore delle Amministrazioni pubbliche pertanto avrebbe rilevante impatto sulla finanza pubblica e, ad esempio, renderebbe nulli gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle operazioni nelle quali CDP è individuata come controparte dello Stato, quali ad esempio le alienazioni immobiliari o le dismissioni di partecipazioni.

Si allega sulla questione l'appunto predisposto di intesa con il Direttore del Tesoro.

 Il Ragioniere Generale dello Stato


A. S. 1120

Relazione tecnica**Articolo 3, commi da 15 a 15-quater**

La disposizione di cui alla lettera a) è diretta a chiarire la portata della disposizione già presente nel disegno di legge, seguendone la medesima finalità e definendo gli ambiti di intervento della CDP in favore delle imprese.

Pertanto, la disposizione ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b):

- il comma 15-bis è diretto a consentire alla CDP di potenziare l'attività di sostegno finanziario all'export e all'internazionalizzazione delle imprese consentendole di finanziare operazioni assistite da garanzia non solo SACE, ma anche di altre primarie istituzioni assicurative.
- il comma 15-ter è diretto ad espungere la previsione in forza della quale "la raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali", così da ampliare per la "gestione ordinaria" (fondi tratti dal mercato) la possibilità di raccogliere risorse da impiegare per investimenti pubblici e privati.

Tali ultime disposizioni non hanno riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Il comma 15-quater estende l'operatività della CDP all'acquisto di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, prevedendo su tali acquisti la garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 3, commi 15-sexies e 15-septies

La disposizione è volta a riordinare il sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, nell'ambito dell'istituendo Sistema Nazionale di Garanzia, composto da:

- a) il Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) una Sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", che viene istituita nell'ambito del predetto Fondo di garanzia PMI;
- c) il Fondo di garanzia per la prima casa, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, la lettera a) apporta modifiche all'amministrazione del Fondo di garanzia PMI, prevedendo che l'amministrazione del Fondo sia affidata, in sostituzione del Comitato di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad un Consiglio di gestione composto solo da rappresentanti ed esperti delle pubbliche amministrazioni interessate, cui viene riconosciuto un compenso annuo pari a quello già previsto per i componenti del Comitato di amministrazione.

Per quanto riguarda la lettera b) si prevede la creazione nell'ambito del Fondo di garanzia PMI di una sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", con uno stanziamento iniziale, nell'ambito delle correnti disponibilità del Fondo di garanzia, di 100 milioni di euro, stanziamento che potrà essere incrementato anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

La sezione ha ad oggetto il rilascio di una garanzia pubblica a copertura delle "prime perdite" registrate dai portafogli di prestiti erogati dalla BEI per il finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale, portafogli che abbiano un ammontare minimo pari a Euro 500.000.000.

La norma prevede espressamente che, a fronte del rilascio della predetta garanzia, la BEI versi delle commissioni a remunerazione del rischio assunto dalle risorse pubbliche. Il livello di tali commissioni sarà determinato applicando metodologie – ivi inclusa quella già utilizzata da BEI e Commissione europea nello schema Risk sharing finance facility – che tengano conto dell'effettivo rischio posto a carico delle risorse pubbliche. La remunerazione, in altre parole, dovrebbe corrispondere alla probabilità di perdita attesa, in maniera tale che ogni trimestre il Fondo di garanzia percepisca una remunerazione tale da controbilanciare le perdite attese.

Alla luce di quanto sopra, l'istituzione della Sezione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La lettera c) istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Si prevede la concessione della garanzia nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il Fondo di garanzia per la prima casa avrà una dotazione pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Inoltre vengono attribuite al predetto Fondo le attività e le passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie di cui all'art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008, che viene contestualmente soppresso; quest'ultimo Fondo è stato recentemente rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 102/2013.

Per l'operatività del Fondo di garanzia per la prima casa viene utilizzato il conto corrente di tesoreria n. 25044, intestato al Gestore Consap, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, sul quale sono giacenti risorse per circa 49,4 milioni di euro, dei quali sono stati accantonati, per garanzie concesse, circa 1,9 milioni di euro (ad oggi non sono state registrate sofferenze né escussioni).

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma 15-sexies, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in termini di saldo netto da finanziare, si provvedere mediante corrispondente riduzione, alla Tabella E, della voce relativa al Fondo di garanzia PMI.

Per quanto riguarda gli effetti sull'indebitamento netto ed il fabbisogno, in via prudenziale, si può stimare che il Fondo di garanzia per la prima casa avrà un profilo di escussione della garanzia analogo a quello stimato per il Fondo di garanzia per le PMI.

Infatti, il Fondo Centrale di garanzia PMI evidenzia al 30 settembre 2013 un rapporto tra sofferenze e domande accolte riferito all'intera vita del Fondo pari al 2,7% in termini di numero di operazioni

(era 1,8% a gennaio 2012), del 3,3% per importo finanziato (era 2,1% a gennaio 2012) e del 3,7% per importo garantito (era 2,2% a gennaio 2012).

Secondo Banca d'Italia (ultimo dato disponibile 30 giugno 2013) il rapporto tra sofferenze e impegni per famiglie consumatrici per acquisti abitazioni è pari al 3,1% (5,8% se si tiene conto anche di crediti "incagliati" e "scaduti"). In tal caso, però, interviene anche la garanzia ipotecaria.

Il comma 15-septies provvede, quindi, a reintegrare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia PMI delle risorse, ridotta in Tabella E ai fini di copertura del comma 15-sexies, lettera c), per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 relative a risorse derivanti da mancati utilizzi della programmazione regionale del 2007-2013.

Inoltre con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al medesimo Fondo ulteriori risorse per 600 milioni di euro destinati esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno, sulla base di criteri e priorità di accesso stabiliti con delibera CIPE a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione.

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede per l'anno 2014 mediante riduzione dal 50 per cento al 45 per cento del limite di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo del provvedimento in esame e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 154 del 2008.

Articolo 3, comma 15-octies

La disposizione interviene in favore degli strumenti di garanzia mutualistica di primo livello (confidi) al fine di favorire sia la patrimonializzazione di quelli sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. La misura si propone di rafforzare patrimonialmente i confidi istituendo un apposito fondo presso l'Unioncamere, chiamata a gestire gli interventi sulla base di un decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Per l'intervento, che dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è prevista una spesa complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2014-2016 di cui 40 nel 2014 e 130 in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Alla copertura dell'onere si provvede tramite utilizzo di una quota del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio in relazione al registro imprese. Il volume complessivo dei diritti annuali ammonta a circa 1,2 miliardi di euro l'anno. La quota di tale diritto destinata alle finalità della norma risulta compatibile sia con l'ammontare complessivo incassato annualmente dal sistema camerale, sia con il volume dei trasferimenti annui che il sistema camerale eroga in relazione a politiche di sviluppo dell'economia locale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Ad eccezione dell'art. 3, comma 15 quinquies

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV. 2013

#3